Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 2261/69 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 1969
relativo alla non fissazione di importi supplementari per anatre e oche macellate provenienti dalla Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che, quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scende al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza fra il prezzo limite e il prezzo d'offerta ;

considerando che l'importo supplementare non si applica tuttavia nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal loro territorio il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico ;

considerando che, con lettera del 5 novembre 1969, le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si sono dichiarate disposte a dare tale garanzia per le esportazioni nella Comunità di anatre e oche macellate ; che esse provvederanno affinchè dette esportazioni vengano effettuate esclusivamente dall'azienda di Stato per il commercio estero Prodexport ; che provvederanno inoltre affinchè per tali prodotti non vi siano consegne a prezzi franco frontiera della Comunità inferiori al prezzo limite valido nel giorno dello sdoganamento ; che a tal fine provvederanno in particolare affinchè l'azienda di Stato per il commercio estero Prodexport eviti le misure che possono determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi limite, come ad esempio l'assunzione a carico delle spese di commercializzazione o di trasporto, la concessione di riduzioni di prezzo, la conclusione di accordi per prestazione abbinate, o le misure aventi effetti analoghi ;

considerando che le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si sono inoltre dichiarate disposte a trasmettere regolarmente alla Commissione, tramite l'azienda di Stato per il commercio estero Prodexport, i dettagli relativi alle esportazioni di anatre e oche macellate nella Comunità e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate ;

considerando che i problemi relativi all'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi nei particolari con i rappresentati della Repubblica socialista di Romania ; che, a seguito delle discus-

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.
(2) GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

sioni, si può ritenere che la Repubblica socialista di Romania è in grado di tener fede alla sua dichiarazione di garanzia ; che non occorre pertanto fissare un importo supplementare all'importazione dei prodotti in questione originari e in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania ;

considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi determinati a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 123/67/CEE non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti delle voci 02.02 A II e III della tariffa doganale comune originari e in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania :

a) anatre morte, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % ;

b) anatre morte, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % » ;

c) oche morte, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % » ;

d) oche morte, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 2262/69 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1969

che completa, per quanto concerne la Romania, il regolamento (CEE) n. 1054/68 che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l'ammissione in alcune voci tariffarie di alcuni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1053/68 della Commissione, del 23 luglio 1968, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 196/69 (4), l'ammissione di prodotti in provenienza dai paesi terzi nella sottovoce 04.04 E I b) 2 di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2197/69 (6), è subordinata alla presentazione di un certificato debitamente vistato da un organismo emittente che figura in un elenco da stalibire ; che tale elenco è stato stabilito dal regolamento (CEE)

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 17.
(4) GU n. L 26 del 1o. 2. 1969, pag. 28.
(5) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.
(6) GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 3.